DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 1986

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1984

(86/91/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,

vista la decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo (1969) istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del Consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e 2° FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES), chiusi al 31 dicembre 1984,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1984 corredata delle risposte della Commissione [5],

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione dl Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo,

considerando che con la decisione 80/1184/CEE [6] l'unità di conto europea è stata sostituita dall'ECU per esprimere gli importi dei contributi finanziari a titolo della seconda convenzione ACP-CEE e delle convenzioni precedenti;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1984 sono state costituite da contributi degli stati membri che ammontano in totale a 905 000 000 di ECU e da entrate varie del Fondo;

considerando che in applicazione della suddetta decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1978, un importo di 11 516 474,85 ECU è stato trasferito a titolo di residui dal 1° e 2° FES al 3° FES;

considerando che un anticipo di 36 463 458,18 ECU è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES);

considerando che è stato versato un anticipo di 4 537 130,01 ECU alle casse di stabilizzazione dei prezzi;

considerando che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme delle operazioni del fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1984 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) al 31 dicembre 1984:

— per le entrate, nella somma di 916 516 474,85 ECU,

— per le spese (pagamenti), nella somma di 875 515 886,66 ECU.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1984.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RUDING

---

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(3) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 47.
(4) GU n. L 31 dell'8. 2. 1971, pag. 1.
(5) GU n. C 326 del 16. 12. 1985, pag. 107 e 208.
(6) GU n. L 349 del 18. 12. 1980, pag. 34.